



***DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2018

N. 455

Data 12/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI SVOLTI DAL PERSONALE DIPENDENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 284 DEL 10.06.2016 E MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO TECNICO AZIENDALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL DELLA ROMAGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI SVOLTI DAL PERSONALE DIPENDENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 284 DEL 10.06.2016 E MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO TECNICO AZIENDALE

Richiamato il vigente regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi extra istituzionali svolti dal personale dipendente, approvato con deliberazione n. 284 del 10/06/2016, pubblicata in pari data;

Richiamato in particolare l'art. 23 del regolamento che rinvia alla possibilità di rivederne parte delle disposizioni dopo un anno dalla sua entrata in vigore, anche con riferimento ai risultati della sua applicazione ed alle conseguenti valutazioni e considerazioni che ne rendano opportuni degli aggiornamenti;

Richiamato l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 che rimarca l'importanza del tema del conflitto di interessi, confermando l'azione delle Pubbliche Amministrazioni che operano in Sanità dirette a rafforzare la trasparenza delle relazioni che possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria ed amministrativa;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2309 del 21/12/2016, con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato gli indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della normativa nazionale e delle linee guida di regolamento regionale in materia, con obbligo, anche per le Aziende Sanitarie e i medici, di conformarsi ai suddetti indirizzi e direttive, entro il 01/05/2017;

Rilevato, in particolare che il provvedimento di Giunta, che fornisce disposizioni in merito a molteplici aspetti connessi con la tematica trattata, con specifico riferimento ai convegni e congressi riguardanti i medicinali, nel disporre che "... i sanitari interessati a partecipare ad eventi organizzati o promossi o finanziati, a qualsiasi titolo, dalle aziende farmaceutiche sono tenuti a darne comunicazione alle rispettive Aziende sanitarie di appartenenza, illustrando i termini e contenuti dell'evento e allegando la locandina dell'evento..." fa salve le disposizioni adottate in materia dalle Aziende Sanitarie;

Richiamato il nuovo Codice di comportamento aziendale adottato il 30/05/2018 con deliberazione n. 209, in conformità allo schema tipo del Codice di comportamento per il personale operante presso le aziende sanitarie della Regione Emilia Romagna, allegato alla deliberazione di G R n. 96 del 29/01/2018;

Considerato necessario, all'interno del processo finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nell'ambito degli incarichi extraistituzionali, non autorizzare gli incarichi a favore di imprese produttrici di farmaci /dispositivi medici o altri prodotti, per i dipendenti che hanno partecipato, a qualunque titolo, alla individuazione di fornitore aziendale nel biennio precedente;

Rilevato che, attualmente, il regolamento prevede un limite massimo di incarichi annuali pari a 15, limite posto genericamente per tutti gli incarichi, compresi quelli sottoposti a comunicazione, a favore di soggetti terzi, diversi sia da ditte farmaceutiche o aziende produttrici di dispositivi medicali, che da soggetti privati che operano in ambito

commerciale all'interno della Sanità;

Considerato nello specifico che gli incarichi, oggetto di comunicazione, a favore di soggetti terzi che non siano ditte farmaceutiche o aziende produttrici di dispositivi medicali o soggetti privati che operano in ambito commerciale all'interno della Sanità, contemplati all'art. 14 del regolamento sono quelli che la normativa, limitatamente al contenuto dell'incarico, configura come oggettivamente compatibili (tra cui anche attività espressione di basilari libertà costituzionali o attività liberamente esercitabili) ritenendosi pertanto, sentito nello specifico il Direttore Amministrativo, più conforme allo spirito dell'ordinamento, l'esclusione degli stessi dal limite massimo annuo previsto di n. 15 incarichi extraistituzionali per ogni dipendente;

Dato atto che, con riferimento al singolo committente, anche di più incarichi, il compenso non deve essere annualmente superiore a 5.000 euro lordi (unico indicatore normativo attualmente vigente in termini di occasionalità della prestazione lavorativa, rilevante ai predetti effetti);

Ritenuto peraltro che i compensi percepiti, complessivamente considerati per l'attività extraistituzionale, compresi anche quelli a fronte di attività oggetto di comunicazione, non devono superare il 50% della retribuzione annua lorda percepita nell'anno, e possono essere svolti solo nel rispetto degli altri criteri e parametri di cui all'art. 9 per la parte non modificata dal presente provvedimento;

Ritenuto di non limitare, alla durata di un anno, le autorizzazioni / comunicazione di incarichi in organismi costituiti in tutto o in parte in esito a elezioni, ipotesi in cui l'incarico si protrae per la durata corrispondente a quella dell'organo elettivo;

Considerato di integrare l'art. 8 del regolamento a conferma del divieto di autorizzare incarichi extraistituzionali a favore di imprese produttrici di farmaci /dispositivi medici o altri prodotti a personale sanitario, per i dipendenti che abbiano preso parte, nel precedente biennio, a qualunque titolo, all'individuazione del fornitore, restando a carico del dipendente l'obbligo di dichiarare l'insussistenza della suddetta condizione;

Precisato che, anche al fine di snellire la procedura relativamente alle attività extraistituzionali non soggette ad autorizzazione, le comunicazioni preventive di espletamento incarico da presentarsi nei casi previsti dalla normativa vigente, vengono valutate, in via esclusiva e definitiva, nel rispetto delle condizioni contenute nell' articolo 11, dal Responsabile (individuato dal regolamento), la cui decisione definisce il procedimento;

Considerato pertanto di modificare la procedura per le preventive comunicazioni degli incarichi prevedendo che, le stesse, siano presentate direttamente ed esclusivamente al Responsabile che dovrà valutarle e formalizzarne l'esito per la successiva protocollazione che avverrà all'interno delle strutture di afferenza;

Ritenuto conseguentemente di mantenere nelle ipotesi di svolgimento degli incarichi oggetto di autorizzazione i tetti massimi previsti per l'utilizzo delle giornate di assenza per ferie, pari a gg. 21 se il dipendente è su 6 gg. lavorativi o pari a gg. 17 se è su 5 gg. lavorativi);

Dato atto che l'assenza per espletamento incarichi privi di compenso, di componenti di collegi tecnici, di cui alle vigenti disposizioni contrattuali per la valutazione del personale dirigente del SSN, nonché di componente di Commissioni esaminatrici di pubblico concorso, sempre nell'ambito del SSN, dovrà essere definita dai competenti uffici della U.O. Gestione Economica Risorse Umane cui il dipendente dovrà rivolgersi;

Dato atto inoltre che si ritiene più opportuno che il personale in comando a tempo pieno all'esterno dell'azienda, considerata la dipendenza funzionale con un soggetto terzo, nell'espletamento di incarichi extraistituzionali sia sottoposto, per eventuali limiti sugli stessi, alla disciplina dei soggetti presso i quali opera, tenuto conto che l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata da quest'azienda di concerto con l'Ente che utilizza il dipendente;

Preso atto che la partecipazione di dipendenti dell'Azienda a Comitati Etici o a Nuclei interni di valutazione presso altra amministrazione, dato il carattere continuativo e piuttosto ricorrente, siano disciplinate da apposite convenzioni tra l'Azienda e le amministrazioni interessate, secondo le modalità individuate dagli uffici aziendali alla cui competenza si rinvia la disciplina dei rapporti;

Dato atto che laddove l'attività di CTU o di prestazioni medico legali rese all'autorità giudiziaria non rivestano carattere occasionale e saltuario potrà essere svolta, dal personale a rapporto di lavoro esclusivo, in regime di libera professione intramoenia nei termini che il dipendente dovrà definire con gli uffici competenti;

Considerato che, nell'individuare i soggetti competenti rispettivamente ad esprimere il parere sulle richieste di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali, ed alla valutazione delle comunicazioni di incarichi, sentito il Direttore Sanitario, si reputa opportuno prevedere, anche per i Direttori di Dipartimento orizzontale, quale Responsabile competente, il Direttore di Direzione Medica del Presidio in cui ha sede la U.O. di cui il Dirigente ha la titolarità dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa;

Valutato inoltre, sempre nell'ambito delle competenze ad esprimere i pareri sulle istanze dei dipendenti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, di ricondurre di norma ai Responsabili di Dipartimento anziché al Direttore Sanitario, la competenza ad esprimersi sulle richieste/comunicazioni dei Responsabili di programma;

Ritenuto di modificare il primo punto dell'art. 19 del regolamento precisando che, limitatamente alle ipotesi di accertamento di espletamento di attività per le quali sussiste un divieto assoluto (incompatibilità assolute per legge) di cui all'art. 7 del regolamento, il dipendente è diffidato a fare cessare l'incompatibilità con atto formale e motivato dal Direttore Amministrativo che inoltra la diffida, per conoscenza, al Responsabile cui afferisce il medesimo dipendente;

Ritenuto opportuno, in considerazione della competenza della U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane in materia di cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, di modificare l'art. 19 al punto 1), del regolamento e di riconoscere in capo al Direttore della suddetta U.O. di disporre, attraverso propria determinazione dirigenziale, la decadenza del dipendente per incompatibilità, prendendo atto della decisione, di provvedere in tal senso, del Direttore Amministrativo a chiusura del procedimento attivato, con precedente diffida dello stesso volta a fare cessare l'incompatibilità;

Dato atto che gli incarichi/attività soggetti a previa autorizzazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, (ad eccezione di quelle che riguardano situazioni relative ad interessi patrimoniali del dipendente) o quelli conferiti dall'azienda devono essere comunicati, dall'Azienda, al Dipartimento Funzione Pubblica entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.vo n. 165/2001, mentre quelli soggetti a comunicazione non rientrano nei predetti obblighi informativi;

Valutato, in considerazione della diversa procedura introdotta per gli incarichi soggetti a comunicazione (di competenza del Responsabile), di procedere a successivi controlli sul rispetto delle procedure seguite dal dipendente intenzionato a svolgere un incarico/attività extraistituzionale secondo la normativa che distingue gli incarichi che sono oggetto di

previa autorizzazione da quelli il cui espletamento è sottoposto a preventiva comunicazione, riservandosi la Direzione, in ogni caso, la facoltà di disporre l'approfondimento dei comportamenti dei dipendenti interessati, in ordine alla prescrizione di farmaci, presidi medici e prodotti al fine di verificarne la correttezza;

Preso atto, in ordine agli obblighi di pubblicazione, che dal 31/10/2017 è stato possibile all'Azienda implementare, nella sezione "Amministrazione Trasparente", lo strumento del collegamento diretto al sistema Perla PA per la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi, conferiti e autorizzati ai dipendenti dal 2016, in esecuzione dell'art. 9 – bis del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 97/2016, essendo il Dipartimento Funzione Pubblica, titolare della banca dati Perla Pa;

Ritenuto inoltre di semplificare la modulistica in relazione ai contenuti delle informazioni che possiede il dipendente delle quali, alcune sono oggetto di autocertificazione, altre di semplice informazione, modificando in tal senso anche l'art. 11 del regolamento, anche rispetto all'eventuale partecipazione a procedura di scelta di fornitori e all'indicazione di eventuali eventi sponsorizzati;

Avuta informazione dal Direttore Amministrativo che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento con le modifiche approvate con il presente provvedimento di cui in particolare quella che limita il numero di 15 incarichi annuali alle attività /incarichi oggetto di preventiva autorizzazione, eventuali comunicazioni di espletamento incarichi a titolo gratuito potranno essere valutate, anche se ad avvenuto superamento del limite di n. 15 incarichi;

Richiamata la deliberazione n. 297, adottata il 16/06/2016, di costituzione del Nucleo tecnico aziendale per le preventive verifiche di cui all'art. 8 del regolamento in questione sugli incarichi extraistituzionali, conferiti al personale, da parte di soggetti terzi, che operano nel settore sanitario o che hanno rapporti con l'Azienda;

Considerata la specifica elevata competenza professionale e la conoscenza in materia di percorsi clinici e assistenziali nonché dei percorsi afferenti la ricerca clinica, che deve continuamente caratterizzare la composizione del Nucleo Tecnico aziendale per la determinazione, nei singoli casi, del livello di rischio di conflitto di interessi anche potenziale e del grado di possibile interferenza con l'attività istituzionale a tali fini;

Ritenuto pertanto di dover modificare la composizione del Nucleo Tecnico aziendale dal 01/01/2019, rafforzandone la componente sanitaria specialistica e individuando, in sostituzione del dott. Stefano Buseti, nel frattempo divenuto Direttore Sanitario aziendale, il dott. Paolo Masperi, Dirigente Medico Direzione di Presidio Ospedaliero - Direttore, in sostituzione del Dirigente Amministrativo dott. Massimo Zamparini, il Dirigente Amministrativo dott. Pierdomenico Lonzi ed aggiungendo la d.ssa Nunzia Boccaforno, Direttore U. O. Qualità e Governo Clinico, restando peraltro confermata la partecipazione degli altri professionisti già individuati con precedente atto che risultano essere:

dott. Davide Tassinari Direttore U.O. Oncologia –Ravenna

dott. Romolo Dorizzi Direttore U.O. Corelab e Direttore Dipartimento Anatomia Patologica Medicina Trasfusionale e di Laboratorio

d.ssa Ilaria Panzini Dirigente Analista e Ricerca e Innovazioni - Rimini

d.ssa Lucia Bertozzi, Collaboratore professionale sanitario esperto Fisioterapista Cesena

Andrea Soldati, collaboratore amministrativo presso U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali (o in sua assenza altro collaboratore

amministrativo della stessa U.O. che si occupa di incarichi extraistituzionali), a supporto dell'attività amministrativa, propedeutica all'istruttoria e alle valutazioni e decisioni espresse con propri atti dal Nucleo Tecnico aziendale;

Dato atto che resta la possibilità di integrare la suddetta composizione, ove ritenuto utile, con altre competenze aziendali per la disamina dei singoli casi specifici;

Valutata, sulla base delle considerazioni sopra indicate, ed alla luce delle esperienze rilevate dall'entrata in vigore del regolamento, la necessità di integrare il citato regolamento apportando le opportune modifiche, come di seguito indicato, con riserva di rivedere, se del caso, nuovamente dopo almeno un anno, a modifica dell'art.23 del suddetto regolamento, il contenuto dello stesso, in esito a valutazioni e considerazioni che nel rispetto della normativa rendessero opportuni modifiche e aggiornamenti:

- Integrazione art.4 lett. a), ricomprendendo nelle apposite convenzioni la disciplina della partecipazione di dipendenti dell'Azienda a Comitati Etici o a Nuclei interni di valutazione presso altra amministrazione, secondo le modalità individuate dagli uffici aziendali alla cui competenza si rinvia la disciplina dei rapporti dato il carattere continuativo e piuttosto ricorrente, non sottoposti pertanto alla disciplina delle autorizzazioni ad incarichi extraistituzionali;
- sostituzione del disposto della lettera e) di cui all'art. 9 ad oggetto "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con il seguente: "Numerosità degli incarichi, avendo riguardo a non superare, per ciascun dipendente nell'anno solare di riferimento il limite massimo pari a 15, esclusi gli incarichi che, ai sensi del suddetto regolamento, non richiedono preventiva autorizzazione ma sono oggetto di preventiva comunicazione e, come tali, non rientrano nel suddetto limite massimo";
- sostituzione del disposto della lettera f) di cui al sopra richiamato art. 9 con il seguente: "Valore dell'incarico, avendo riguardo a non superare nell'anno solare, con riferimento al singolo committente anche di più incarichi il valore lordo di euro 5.000,...";
- sostituzione del disposto della lettera a) di cui al sopra richiamato art. 9 con il seguente: "Occasionalità da intendersi (ad eccezioni di incarichi a favore di P.A.) come attività da definirsi nella sua temporale durata non eccedente i 12 mesi o il periodo di durata di carica effettiva in organismi costituiti in tutto o in parte in esito a elezioni, in modo che non si determini l'instaurarsi tra il dipendente ed il committente di un rapporto stabile e continuativo con tendenziale consolidamento nel medio/lungo termine";
- modifica art. 10:
 - primo comma
 - integrazione con la seguente previsione "L'assenza per espletamento incarichi, privi di compenso, di componenti di collegi tecnici di cui alle vigenti disposizioni contrattuali per la valutazione del personale dirigente del SSN e di componente di Commissioni esaminatrici di pubblico concorso, sempre nell'ambito del SSN, dovrà essere definita dai competenti uffici della U.O. Gestione Economica Risorse Umane cui il dipendente deve rivolgersi"
 - integrazione con la seguente previsione "Le attività CTU o di prestazioni medico legali rese all'autorità giudiziaria qualora non rivestano carattere occasionale e saltuario potranno essere svolte dal personale a rapporto di lavoro esclusivo, in regime di libera professione intramoenia nei termini che il

dipendente dovrà definire con gli uffici competenti”

-ultimo capoverso integrazione con la seguente previsione “I tetti massimi previsti per l'utilizzo delle giornate di ferie, sono circoscritti allo svolgimento degli incarichi oggetto di autorizzazione, escludendo dal suddetto limite le giornate utilizzate per incarichi oggetto di previa comunicazione;

- modifica dell'art. 11, integrando il contenuto della dichiarazione che, ai sensi del DPR 445/2000, il dipendente deve rendere nella richiesta di autorizzazione /comunicazione, relativamente ai dati di individuazione del committente, alla descrizione/ contenuto dell'incarico, ai relativi aspetti economici e ai tempi di espletamento nonché all'assenza di partecipazione, nel biennio precedente, a procedure di scelta di fornitori cui abbia partecipato il conferente nonché indicazione di eventuali sponsorizzazioni negli eventi in cui si svolge l'incarico, impegnandosi in ogni caso a svolgere l'attività fuori orario di lavoro, nel rispetto dei limiti economici e numerici e di quelli eventualmente previsti per le giornate di assenza, nei termini di cui al regolamento aziendale;
- ulteriore modifica dell'art. 11 che, nell'individuare i soggetti competenti ad esprimere il parere sugli incarichi extraistituzionali, deve prevedere, anche per i Direttori di Dipartimento orizzontale, quale Responsabile, il Direttore di Direzione Medica del Presidio in cui ha sede la U.O. di cui il Dirigente ha la titolarità dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa, nonché ricondurre di norma ai Responsabili di Dipartimento la competenza ad esprimersi sulle richieste/comunicazioni dei Responsabili di programma;
- modifica art. 12 prevedendo che il personale in comando a tempo pieno all'esterno dell'azienda, considerata la dipendenza funzionale con un soggetto terzo, nell'espletamento di incarichi extraistituzionali sia sottoposto per eventuali limiti sugli stessi alla disciplina dei soggetti presso i quali opera, tenuto conto che l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata di concerto con l'Ente che utilizza il dipendente;
- modifica dell'art. 15 prevedendo che il dipendente è tenuto ad inviare tempestivamente, e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'incarico la comunicazione preventiva delle attività extraistituzionali non soggette ad autorizzazione da presentarsi nei casi previsti dalla normativa vigente, mediante modulistica (Mod B) da inviarsi direttamente ed esclusivamente al Responsabile il quale dovrà valutarla e formalizzarne l'esito in via definitiva per la successiva protocollazione che avverrà all'interno delle strutture di afferenza;
- modifica dell'art. 19 prevedendo, al punto 1),
 - che limitatamente alle ipotesi di accertamento di espletamento di attività per le quali sussiste un divieto assoluto (incompatibilità assolute per legge) di cui all'art. 7 del regolamento, il dipendente è diffidato a fare cessare l'incompatibilità con atto formale e motivato del Direttore Amministrativo che inoltra la diffida, per conoscenza, al responsabile cui afferisce il medesimo dipendente;
 - di riconoscere in capo al Direttore della U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane di disporre, attraverso propria determinazione dirigenziale, la decadenza del dipendente per incompatibilità, prendendo atto della decisione di provvedere in tal senso del Direttore Amministrativo a chiusura del procedimento attivato, con precedente diffida dello stesso Direttore Amministrativo, volta a fare cessare l'incompatibilità;

- integrazione art. 8 del regolamento del divieto di autorizzare incarichi extraistituzionali a favore di imprese produttrici di farmaci /dispositivi medici o altri prodotti a personale sanitario per i dipendenti che abbiano preso parte nel precedente biennio, a qualunque titolo, all'individuazione del fornitore, restando a carico del dipendente l'obbligo di dichiarare l'insussistenza della suddetta condizione;
- integrazione art.20 con la precisazione che gli incarichi oggetto di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni ricomprendono, come previsto dall'art. 53, anche gli incarichi conferiti dall'Azienda ai propri dipendenti nei termini comunicati all'ufficio che si occupa dei suddetti carichi;
- integrazione art. 18 relativamente alle tipologie dei controlli di cui la Direzione dispone anche attraverso il Servizio Ispettivo aziendale in aggiunta ai quali si ammette:

che, in considerazione della diversa procedura introdotta per gli incarichi soggetti a comunicazione (di competenza del Responsabile) si procede a successivi controlli sul rispetto delle procedure seguite dal dipendente intenzionato a svolgere un incarico/attività extraistituzionale secondo la normativa che distingue gli incarichi che sono oggetto di previa autorizzazione da quelli il cui espletamento è sottoposto alla preventiva comunicazione;

la Direzione, in ogni caso, si riserva la facoltà di disporre l'approfondimento dei comportamenti dei dipendenti interessati, in ordine alla prescrizione di farmaci, presidi medici e prodotti al fine di verificarne la correttezza;
- Modificazione dell'art. 21 relativo agli obblighi di comunicazione con la precisazione che gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Azienda dal 2016, vengono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" attraverso il collegamento diretto alla banca dati di Perla PA in cui sono rielaborate le informazioni sugli incarichi dei dipendenti che l'azienda comunica al Dipartimento Funzione Pubblica;

Ritenuto di apportare le variazioni, nei termini sopra evidenziati, al Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali svolti dal personale dipendente - restando in ogni caso confermate le parti non modificate con il presente provvedimento – che così modificato e integrato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);

Vista l'attestazione del proponente Dirigente AP Gestione del Contenzioso, Recupero Crediti e Autorizzazioni proponente in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali ", nonché la deliberazione n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto "Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni aziendali. Definizione competenze gestionali assegnate alla unità operativa";

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo del regolamento aziendale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la disciplina degli incarichi extra istituzionali svolti dal personale dipendente, dando atto che il suddetto regolamento sostituisce quello approvato con precedente deliberazione n. 284 del 10/06/2016 ed entra in vigore dal 01/01/2019, restando in ogni caso confermate le parti non modificate con il presente provvedimento;

2) di disporre che, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento con le modifiche approvate con il presente provvedimento, di cui in particolare quella che limita il numero di 15 incarichi annuali alle attività /incarichi oggetto di preventiva autorizzazione, eventuali comunicazioni di espletamento incarichi a titolo gratuito potranno essere valutate, anche se ad avvenuto superamento del limite di n. 15 incarichi nello spirito di anticipare un orientamento conforme a quello adottato con il presente provvedimento per le motivazioni di cui in premessa;

3) di modificare, per le ragioni di cui in premessa, la composizione del Nucleo Tecnico aziendale, di cui alla deliberazione n.297 del 16/06/2016, che sarà operativo dal 01/01/2019, rafforzandone la componente sanitaria specialistica, individuando, in sostituzione del dott. Stefano Buseti, attualmente Direttore Sanitario aziendale, il dott. Paolo Masperi, Dirigente Medico Direzione di Presidio Ospedaliero - Direttore, in sostituzione del Dirigente Amministrativo dott. Massimo Zamparini il Dirigente Amministrativo dott. Pierdomenico Lonzi, ed aggiungendo la d.ssa Nunzia Boccaforno, Direttore U. O. Qualità e Governo Clinico, restando peraltro confermata, per la parte non modificata, la partecipazione degli altri professionisti del Nucleo tecnico aziendale, nominati in premessa e già individuati con precedente atto n. 297 del 16/06/2016 cui si rinvia per tutto quanto non innovato con il presente atto;

4) dare mandato all'U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi istituzionali e Legali di pubblicare il regolamento de quo, così modificato ed integrato, sul sito web aziendale interno ed esterno, al fine di assicurare la divulgazione del contenuto e delle disposizioni ivi contenute;

5) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.18, comma 4, della L.R. 9/2018;

7) inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza a tutte le strutture aziendali;

8) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge 412/1991;

Allegato: quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si allega l'elaborato "Regolamento aziendale per la disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti dal personale dipendente" – nello stato dell'ultima redazione di n.22 pagine.

Il Responsabile del Procedimento
(Graziana Pirazzini)

Firmato da GRAZIANA PIRAZZINI
il: 06/12/2018 10:10:34

Il Direttore UO / Il Responsabile
(A.P. GESTIONE CONTENZIOSO,
RECUPERO CREDITI ED
AUTORIZZAZIONI)

Firmato da MASSIMO ZAMPARINI
il: 06/12/2018 12:35:48

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
(Dott.Franco Falcini)

Firmato da FRANCO FALCINI
il: 12/12/2018 09:58:31

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott.Stefano Busetti)

Firmato da stefano BUSETTI
il: 12/12/2018 10:41:51

Il Direttore Generale
(Dott.Marcello Tonini)

Firmato da MARCELLO TONINI
il: 12/12/2018 11:38:26

Deliberazione n. 455 del 12/12/2018 ad oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI SVOLTI DAL PERSONALE DIPENDENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 284 DEL 10.06.2016 E MODIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO TECNICO AZIENDALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/12/2018 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

- Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) NO

Il presente atto è stato inviato in data 12/12/2018 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente

Firmato da Federica Turci
il: 12/12/2018 12:20:13